

PIETRO PERLINGIERI

SULLE TECNICHE
DI REDAZIONE NORMATIVA
NEL SISTEMA DEMOCRATICO

Arianna ALPINI - Marco ANGELONE - Monica BALSAMO
Alessia FACHECHI - Katia FIORENZA - Erika GIORGINI
Francesco LONGOBUCCO - Ilaria MARINELLI - Giulia PALMA
Maria PORCELLI - Laura RACCHI
Francesco Giacomo VITERBO - Laura ZAVATTA



Edizioni Scientifiche Italiane

GIULIA PALMA

LE DEFINIZIONI LEGISLATIVE

SCHEMATO: 1. Premessa. - 2. Le tecniche relazionali delle definizioni legislative. - 3. La definizione per genere prossimo e differenza specifica. Le definizioni estensionali. - 4. *Segue*. Le definizioni per esclusione. - 5. *Segue*. Le definizioni parentetiche. - 6. *Segue*. Le definizioni per rubrica. - 7. *Segue*. Le definizioni per enumerazione delle caratteristiche necessarie. - 8. *Segue*. Le definizioni per quantificazione. - 9. *Segue*. Le definizioni operative. - 10. Il ruolo attuale delle definizioni legislative nella redazione degli atti aventi contenuto normativo. I limiti che incidono sull'efficacia delle definizioni legislative. - 11. *Segue*. Le definizioni legislative nella legislazione speciale. - 12. *Segue*. Le definizioni legislative nel conflitto fra fonti normative. - 13. Conclusioni.

1. Chiunque abbia necessità di comunicare desidera, salvo eccezioni (poeti e politici, in particolare), essere chiaro. L'esigenza di chiarezza e fluidità è, quindi, comune ad ogni tipo di discorso: quello narrativo, quello scientifico, quello divulgativo e anche quello legislativo. La definizione legislativa¹ è, per l'appunto, uno fra gli strumenti dei quali il legislatore si avvale per razionalizzare il linguaggio normativo, al fine di facilitare la comunicazione giuridica.

La definizione, per il vero, si rivela particolarmente utile anche al fine di ridurre i margini della discrezionalità interpretativa: chiarendo quale

¹ Per una bibliografia essenziale sul tema si veda innanzitutto il contributo fondamentale di G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, p. 153 ss.; in termini generali, cfr. anche G. GORLA, *L'interpretazione del diritto*, Milano, 1941, p. 147 ss.; U. SCARPELLI, *La definizione nel diritto*, in *Jus*, 1959, p. 496 ss.; A.A. MARTINO, *Le definizioni legislative*, Torino, 1975; A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Milano, 1977; M. JORI, *Definizioni giuridiche e pragmatica*, in *Analisi e diritto*, 1995, p. 109 ss.; M. JORI e A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, 1995, p. 2 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, I, Napoli, 2006, p. 227 ss.; M. DELLACASA, *Sulle definizioni legislative nel diritto privato: fra codice e nuove leggi civili*, Torino, 2004, specialmente con riferimento alle interferenze tra definizioni legislative e leggi speciali (§ 32); G. CHIARINI, *Fattispecie e disciplina dei servizi. Contributo alla riflessione giuridica sugli istituti della società post-industriale*, in corso di pubblicazione.

debba essere il significato da attribuire ad un certo vocabolo impiegato nel testo di legge, infatti, si indica all'interprete la prospettiva esegetica da seguire. Non è un caso, del resto, che la tecnica definitoria sia utilizzata non soltanto dal legislatore, ma anche da altri operatori del diritto; si pensi ai contratti di impresa, ed in particolar modo a quelli di rilievo internazionale. In apertura dei quali spesso le parti contraenti specificano il significato da attribuire ai vocaboli utilizzati nel testo negoziale, per scongiurare il rischio che le diverse lingue madri e le differenze dei sistemi giuridici di appartenenza possano dare luogo a divergenze interpretative, ingenerando controversie.

Quando si affronta il tema in parola è opportuno scindere due profili: un primo dedicato all'analisi delle diverse tecniche redazionali delle definizioni elaborate dalla dottrina, ed un secondo incentrato invece sul ruolo che la tecnica definitoria riveste oggi giorno nella redazione degli atti aventi contenuto normativo.

2. Lo studio del concetto di definizione affonda le radici nella filosofia aristotelica. Per Aristotele la definizione è un discorso attraverso il quale si coglie l'essenza (il 'cos'è') della cosa definita. Al pensiero aristotelico si deve la elaborazione della principale categoria di definizione: quella per genere prossimo e differenza specifica, considerata a lungo la forma per eccellenza della definizione di cose (c.d. definizione reale)².

Lo schema seguito da questo tipo di definizione è il seguente:

«A è quel B che presenta la caratteristica C».

A è il *definiendum* (ciò che deve essere definito); B è il *definiens* (ciò che serve a definire) e rappresenta il genere del quale A costituisce una specie; C è la caratteristica particolare che distingue A come specie del genere B.

Presupposto di questa categoria di definizione è che il *definiens*-genere (B) sia noto. Il legislatore, dunque, o lo definisce altrove, o lo assume come noto. Il *definiendum* (A) si ricava dalla differenza specifica rispetto al genere.

Ad esempio, l'art. 1655 c.c. definisce l'appalto come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro». Il genere è il contratto (*definiens*) che

² Cfr. G. TARELLO, *o.c.*, p. 194 ss. e A.A. MARTINO, *o.c.*, p. 68 ss., il quale afferma che «il prototipo dei metodi definitori è quello *per genus et differentiam* che risale ad Aristotele ed ha regnato indiscusso per secoli, fino al punto di essere considerato "il" metodo definitorio, l'unico». Cfr. anche A. BELVEDERE, *o.c.*, p. 91 ss.

trova, a sua volta, definizione in altra disposizione (l'art. 1321 c.c.). La differenza specifica dell'appalto (*definiendum*) è l'oggetto. La stessa procedura definitoria è utilizzata dal legislatore per molti altri contratti nominati (art. 1470 c.c., che definisce la vendita; art. 1548 c.c., che definisce il riporto; art. 1552 c.c., che definisce la permuta; art. 1556 c.c., che definisce il contratto estimatorio; art. 1559 c.c., che definisce la somministrazione; art. 1571 c.c., che definisce la locazione; e così via)³.

Alcuni contratti nominati, peraltro, sono definiti (sempre per genere prossimo e differenza specifica) come specie di un genere prossimo costituito da un altro contratto nominato: l'art. 1731 c.c., ad esempio, definisce la commissione come un «mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario»; l'art. 1737 c.c., del pari, definisce la spedizione come un «mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere [...] un contratto di trasporto [...]». In questo caso, dunque, il significato del *definiens* si ricava dalla combinazione di due definizioni: quella contenuta nell'art. 1703 c.c. (mandato), che rimanda a quella contenuta nell'art. 1321 c.c. (contratto).

La stessa tecnica definitoria è utilizzata anche al di fuori del codice civile. Si pensi, per esempio, all'art. 3 del Codice della strada (d.lg. 30 aprile 1992, n. 285), che definisce, tra le altre cose, l'area pedonale come una «zona interdetta alla circolazione dei veicoli»: il genere (B) è la zona (*definiens*); la differenza specifica (C) è la preclusione alla circolazione di veicoli (salvo quelli in servizio di emergenza o al servizio di persone con limitate capacità motorie).

I due esempi di definizione legislativa per genere prossimo e differenza specifica testé riportati, tuttavia, presentano una divergenza significativa, che può altresì riscontrarsi in molte altre definizioni appartenenti alla medesima categoria. Entrambe risultano costitutive del concetto legislativo definito⁴: la definizione di appalto risulta costitutiva del concetto legislativo di appalto; del pari, la definizione di area pedonale risulta costitutiva del concetto legislativo di area pedonale.

Tuttavia, la costitutività delle due definizioni si atteggia, nelle due ipotesi, in maniera differente: nella definizione di appalto contenuta nell'art. 1655 c.c., l'appartenenza di un singolo caso concreto alla specie

³ Sull'uso delle definizioni in materia di contratti nominati si vedano le considerazioni di A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni*, cit., cap. III, nota 2.

⁴ Della costitutività dei concetti legislativi definiti discorre, in termini estremamente chiari ed esaustivi, G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 196 ss.

definita (appalto) si determina avendo riguardo soltanto all'oggetto del contratto, così come definito dalla disposizione normativa: in altre parole, la definizione ci dice che uno specifico contratto è un appalto se si verifica che ha ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio dietro corrispettivo in denaro. Diverso è il caso dell'area pedonale. L'appartenenza di una certa zona alla categoria «area pedonale», stando alla definizione contenuta nell'art. 3 del Codice della strada, è determinata dalla preclusione alla circolazione di veicoli. Tale preclusione, nondimeno, (e dunque l'inclusione di una certa zona nel novero delle aree pedonali) è decisa dalla pubblica amministrazione e resa manifesta dall'apposizione di specifica segnaletica stradale. La definizione ci dice che una certa zona è area pedonale se, per decisione della pubblica amministrazione, essa sia stata riservata ai pedoni con esclusione della circolazione veicolare.

È evidente, allora, che la pretesa costitutività delle due definizioni assume differente connotazione, in ragione del fatto che la definizione contenga o no il rinvio ad una ulteriore attività specifica (nell'esempio fatto, l'apposizione di segnaletica stradale) che sia costitutiva dell'appartenenza di un singolo caso concreto alla specie definita nella disposizione. In tale ultima ipotesi, infatti, la discrezionalità ermeneutica è ridotta, atteso che è la decisione della pubblica amministrazione a determinare l'appartenenza di una certa zona al *definiendum* area pedonale.

Diverso può essere, invece, il caso dell'appalto, là dove l'appartenenza di un certo contratto al *definiendum* è determinata da elementi fattuali, valutativi, i quali dunque possono ingenerare opinioni contrastanti. Si pensi al caso dell'impresa alla quale venga commissionata la realizzazione di un macchinario strumentale all'attività produttiva di altra impresa. Il contratto prevede certamente il compimento di un'opera, ma contempla altresì il trasferimento della proprietà su un bene, così involgendo delicate questioni interpretative in ordine all'individuazione della fattispecie negoziale (appalto oppure compravendita) e della conseguente disciplina applicabile, per lo più risolte – in maniera, per il vero, non sempre soddisfacente – con il ricorso al criterio di prevalenza.

Si consideri, ad ogni buon conto, che le definizioni per genere prossimo e differenza specifica che contengono il rinvio ad ulteriore attività normativa costitutiva del *definiendum* si ravvisano prevalentemente nel diritto amministrativo, mentre in diritto civile e commerciale preponderanti sono quelle nelle quali tale rinvio è assente.

3. Altra categoria di definizioni è rappresentata dalle definizioni estensionali⁵.

Lo schema è il seguente: «A è costituito da b, c, d».

A è il *definiendum*; b, c, d costituiscono il *definiens*.

A è il *genus*; b, c, d sono le *species*.

Al contrario di quanto avviene nelle definizioni per genere prossimo e differenza specifica, ove il genere è l'elemento che definisce e la specie è l'elemento da definire (nell'esempio dell'art. 1655 c.c.: «[l]'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro», il genere che definisce è il contratto e la specie da definire è l'appalto), nelle definizioni estensionali la prospettiva è invertita: il genere è l'elemento da definire, la specie l'elemento che definisce.

La specie, inoltre, è costituita da una elencazione (b, c, d) di termini (o proposizioni) che il legislatore o definisce altrove, o assume noti.

Un esempio di definizione estensionale rinvenibile nel codice civile è l'art. 812, che definisce i beni immobili: «[s]ono beni immobili il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo» (comma 1); «[s]ono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente ancorati alla riva o all'alveo [...]» (comma 2).

Si noti la differente formulazione stilistica dei due commi.

Il primo comma, introdotto dal verbo essere, contiene una definizione assertiva (o «essenzialistica»), poiché identifica beni che sono oggettivamente immobili in quanto incorporati al suolo; per contro, il secondo comma, introdotto dal verbo *reputare*, contiene una definizione stipulativa, poiché impone all'interprete – in virtù di una *fictione iuris* – di valutare alla stregua di immobili taluni beni (edifici galleggianti *et similia*) che non sono immediatamente percepiti come immobili in quanto non presentano la caratteristica dell'incorporazione al suolo.

Con le definizioni assertive il legislatore attribuisce una qualità ad un ente dicendo che l'ente «ha» quella qualità. Con la definizione contenente una finzione giuridica il legislatore dice che un ente «deve» avere una certa qualità e che, se anche non ha quella qualità, è come se l'avesse.

Di fatto, le definizioni assertive tendono a sollevare più incertezze interpretative, perché l'appartenenza di un ente al *definiendum* può es-

⁵ Sulle quali G. TARELLO, *o.c.*, p. 202 ss.; A.A. MARTINO, *Le definizioni legislative*, cit., p. 70 ss.; A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni*, cit., p. 92 ss.

sere negata o sostenuta, a seconda del convincimento dell'interprete (si pensi, ad esempio, alla problematica relativa alla qualificazione delle turbine degli impianti idroelettrici, da ultimo risolta con una norma di interpretazione autentica – l'art. 1 *quinquies*, d.l. 31 marzo 2005, n. 44 – che ne ha stabilito la natura di immobili ai fini della determinazione della rendita catastale).

Le definizioni che contengono una finzione giuridica, invece, suscitano meno divergenze di opinioni, giacché sono valutate come espressioni di una presunzione legale, del cui carattere vincolante nessuno dubita.

Questa tecnica definitoria è largamente impiegata nella legislazione speciale. Si veda, ad esempio, l'art. 5, l. 10 ottobre 1990, n. 287 (*Antitrust*): «[L]’operazione di concentrazione si realizza:

- a) quando due o più imprese procedono a fusione;
- b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente [...] il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese;
- c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune».

In ogni caso, è comune alle definizioni estensionali un problema interpretativo, che concerne la pretesa tassatività dei termini che compongono il *definiens*. Si reputa, infatti, che la definizione non possa essere realmente tale e risultare di una qualche utilità se si riduce ad un costrutto lessicale che esprima una mera elencazione, una semplice inclusione di termini noti in una categoria più ampia e maggiormente comprensiva. In altre parole, è indispensabile che i termini enumerati nel *definiens* esauriscano il *definiendum*.

La necessaria tassatività degli enti definenti espone, tuttavia, la definizione al rischio di non risultare adeguata agli inevitabili e continui mutamenti della realtà, divenendo così «storicizzata» e dunque di utilità temporalmente circoscritta.

Non a caso, al fine di scongiurare tale pericolo il menzionato art. 812, comma 1, c.c., dopo aver elencato una serie di termini da ricondurre alla categoria dei beni immobili, aggiunge che è bene immobile, «in genere, tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo». La definizione resta, così, aperta alla inclusione di entità ulteriori rispetto a quelle tassativamente elencate, il che ha indotto taluno a ritenere che la norma in discorso contenga, in realtà, una definizione per genere prossimo (tutto ciò, tutte le cose che) e differenza specifica (incorporazione al suolo), alla quale il legislatore ha premesso una elencazione a scopo meramente esemplificativo.

La legislazione speciale, sotto questo profilo, ha adottato una tecnica di redazione delle definizioni estensionali che consente di ridurre il rischio che esse non siano in grado di adeguarsi al sopravvenire di nuove conoscenze. Talvolta, infatti, il legislatore opera un rinvio all'attività normativa di altri organi, demandando loro il compito di integrare l'elencazione tassativa in modo tale da adeguarla alle sopravvenute esigenze della regolazione.

L'art. 1, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u. sull'intermediazione finanziaria) recita: «Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati [...]».

Il successivo art. 18, comma 5, t.u., attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare «nuove categorie di strumenti finanziari», proprio «al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari».

Parimenti, l'art. 1, comma 2, lett. f, d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u. bancario) definisce le «attività ammesse al mutuo riconoscimento» mediante una puntuale ed estesa enumerazione di una serie di servizi (raccolta di depositi o altri fondi con obbligo di restituzione; operazioni di prestito; *leasing* finanziario; servizi di pagamento; emissione di mezzi di pagamento come le carte di credito; consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, *etc.*), la quale si conclude con il rinvio alle «misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie», in virtù delle quali ulteriori servizi possono essere aggiunti alla elencazione.

Il largo uso delle definizioni estensionali praticato dal legislatore speciale, con il correttivo al quale si è fatto cenno, consente di coniugare l'immediatezza e la precisione proprie di questa tipologia di definizioni con la capacità delle stesse di adeguarsi a circostanze sopravvenute.

4. Ulteriore tipo di definizione è quella per esclusione⁶. Essa segue lo schema: «Sono A tutti i B che non sono C».

A è la specie da definire (*definiendum*); B è il genere che definisce (*definiens*); C è una ulteriore specie dello stesso genere in relazione alla quale A viene definito.

⁶ Sulle quali, brevemente, G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 206

Ad esempio, l'art. 812 c.c., dopo aver definito estensionalmente i beni immobili ai primi due commi, al terzo comma definisce per esclusione i beni mobili: «[s]ono mobili tutti gli altri beni».

I mobili (A), dunque, sono tutti quei beni (B) che non sono immobili (C).

A, *definiendum*-specie, è dato da B e da C.

B, *definiens*-genere, è definito a sua volta dall'art. 810 c.c.

C, specie di B in relazione alla quale si individua A, trova definizione nell'art. 812, comma 1 e 2, c.c.

È evidente *ictu oculi* che l'efficacia di una simile definizione dipende dal fatto che le due definizioni presupposte (quella di B e quella di C) non pongano eccessivi problemi interpretativi.

Il caso di specie dimostra, al contrario, che siffatte definizioni possono risultare particolarmente problematiche sotto il profilo interpretativo.

L'art. 810 c.c., infatti, definisce il bene come la «cosa che può formare oggetto di diritti».

Si tratta di una classica, aristotelica definizione per *genus et differentiam*. Il ricorso a questa tecnica definitoria, giova ricordarlo, postula che il genere di appartenenza del *definiendum* sia noto, perché già definito altrove o perché di significato sufficientemente scervo di incertezze. Senonché il genere prossimo al quale rimanda l'art. 810 c.c. è rappresentato dalla 'cosa', mentre la differenza specifica consiste nell'attitudine a formare oggetto di diritti. Ebbene, in tal caso non può certo dirsi che il *genus* 'cosa' sia noto: esso non trova alcuna definizione legislativa nel nostro ordinamento ed è vocabolo dalla portata estremamente generica, la cui determinazione è demandata al contesto del discorso in cui si inserisce.

La definizione contenuta nell'art. 810 c.c., dunque, presenta un indubbio difetto di formulazione⁷, dal momento che il *definiens* (cosa) non è in grado di delineare in maniera sufficientemente netta il *genus* di appartenenza del *definiendum* (bene).

È evidente che le definizioni di bene immobile e di bene mobile, collegate in qualità di *species* al *genus* contenuto nell'art. 810 c.c., risentono della genericità e della indeterminatezza del *definiens*.

5. La definizione parentetica⁸ è quella che indica tra parentesi il *definiendum*, dopo l'espressione che costituisce il *definiens*.

⁷ In proposito, si rimanda allo studio approfondito di G. CHIARINI, *Fattispecie e disciplina dei servizi*, cit., cap. II, sez. I.

⁸ Sulla quale G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 206 s.

Il *definiens* può consistere in una sola parola o in più parole non definite ed assunte note dal legislatore, oppure può essere una descrizione.

Essa costituisce una tecnica definitoria molto ricorrente nel BGB tedesco (nota alla cultura giuridica germanica come *Klammer-Definition*), ma è sovente utilizzata anche nella legislazione speciale italiana.

Ad esempio, il r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 («Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglio cambiario»), all'art. 1, nel descrivere il contenuto della cambiale, definisce parenteticamente il trattario e il traente:

«[l]a cambiale contiene [...] 3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (*trattario*); [...] 8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (*traente*)». Negli articoli successivi, le disposizioni normative riportano i termini «traente» e «trattario», e non le espressioni che tali termini hanno definito.

Nella stessa legge, si trovano numerose altre definizioni parentetiche; ad esempio all'art. 83: «[l]a cambiale può essere tratta in più esemplari identici (*duplicati*)»; e all'art. 100: «Il vaglia cambiario contiene: [...] 7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (*emittente*)».

Merita considerazione, anche al fine di valutare la possibile combinazione di diverse tipologie di definizioni, la più recente l. 6 maggio 2004, n. 129 («Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale»), che, all'art. 1, definisce parenteticamente il *franchising*: «[l]'affiliazione commerciale (*franchising*) è il contratto [...] in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale [...]».

Il *franchising* (*definiendum*), in questo caso, viene definito parenteticamente da un'espressione (affiliazione commerciale – *definiens*), la quale a sua volta rappresenta il *definiendum* di una definizione per genere prossimo e differenza specifica (nella quale il *genus* è il contratto, definito all'art. 1321 c.c.).

La definizione parentetica non è mai stata particolarmente contestata, probabilmente in ragione della scarsa utilizzazione che il legislatore nazionale ne ha fatto.

6. La definizione per rubrica⁹ è quella nella quale il *definiendum* è il vocabolo posto come *rubrica legis*, e il *definiens* è dato dall'intera disposizione che costituisce l'articolo.

⁹ G. TARELLO, *o.c.*, p. 207 ss. e A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni*, cit., p. 111 ss., quest'ultimo con particolare riferimento al nesso che collega le parole contenute nella *rubrica legis* e i termini impiegati nelle definizioni legislative.

Costituisce esempio di tale genere di definizione l'art. 827 c.c.

«Beni immobili vacanti. I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato».

La prima parte dell'enunciato legislativo definisce il bene immobile vacante come il bene che non è in proprietà di alcuno. La seconda parte della disposizione detta invece la disciplina dell'ente definito, stabilendone la spettanza al patrimonio dello Stato.

Le definizioni per rubrica sono particolarmente frequenti nel diritto penale, per l'identificazione delle diverse fattispecie di reato. Si veda ad esempio l'art. 628 c.p.: «Rapina. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito [...]».

A questo tipo di definizioni occorre prestare particolare attenzione. Non tutti gli enunciati che sembrano strutturarsi come definizioni per rubrica hanno, infatti, reale valenza definitoria. Se il vocabolo che è contenuto nella *rubrica legis* è altresì ripetuto nel corpo dell'enunciato legislativo che dovrebbe definire, non si è in presenza di una definizione vera e propria; in questi casi, infatti, la rubrica ha mera funzione di intitolazione, di strumento di reperibilità dell'enunciato. Se invece il vocabolo che deve essere definito è posto soltanto in rubrica, senza essere ripetuto nel testo legislativo – ove si descrive la fattispecie di cui quel vocabolo costituisce il referente lessicale – la disposizione ha concreta efficacia definitoria.

Nel codice civile sono molto numerosi gli enunciati legislativi che solo apparentemente sembrano configurare una definizione per rubrica, nei quali i termini che compongono la rubrica sono contenuti anche nel testo; si vedano, ad esempio, gli artt. 942 e 943 c.c.: «Terreni abbandonati dalle acque correnti. I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle due rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico [...]»; «Laghi e stagni. Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venga a scemare»; e l'art. 1649 c.c.: «Subaffitto. Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario».

7. Altra categoria di definizioni legislative è quella delle definizioni per enumerazione delle caratteristiche necessarie¹⁰.

¹⁰ Sulle quali v. G. TARELLO, *o.c.*, p. 211 ss., e A. A. MARTINO, *Le definizioni legislative*, cit., p. 79 ss.

Essa comprende quegli enunciati legislativi che stabiliscono tutte le caratteristiche che necessariamente il *definiendum* deve possedere.

Lo schema è il seguente:

«Si intende per A ciò che possiede è composto da B, C, D».

A è il *definiendum*; B, C, D costituiscono il *definiens*.

Offre un esempio di questa categoria di definizioni l'art. 132 c.p.c., che definisce la sentenza civile: «[l]a sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'investitura "Repubblica italiana". Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice».

Parimenti, all'art. 1, l. 20 febbraio 2006, n. 82, viene definito per enumerazione delle caratteristiche necessarie il fiasco toscano (quale recipiente atto a contenere vino): «[p]er fiasco toscano si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non sia inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. [...]».

Questa tipologia di definizione può andare soggetta ad una critica fondamentale, consistente nella negazione della necessità delle caratteristiche che definiscono il termine di riferimento ed apprezzabile già con riguardo ai due esempi testé riportati¹¹.

Quanto al primo, invero, si consideri che la mancanza, l'omissione o la inesattezza di una o più delle caratteristiche necessarie elencate può produrre, a seconda dei casi, nullità, annullabilità, inesistenza, inopponibilità. Ciò significa che la necessità delle caratteristiche elencate ha un peso differente, ed è di conseguenza diversamente valutata, a seconda delle conseguenze che alla mancanza o all'inesattezza di quella caratteristica conseguono.

Con riferimento al secondo degli esempi fatti, del pari, la necessità delle caratteristiche poste dalla definizione legislativa in rapporto al

¹¹ Cfr. in proposito le considerazioni di G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 214.

definiendum è negata dalle evoluzioni della realtà sulla quale la definizione è destinata ad incidere. È infatti oggi considerato fiasco toscano ai sensi di legge anche il recipiente rivestito di plastica che imita l'intreccio vegetale naturale. La caratteristica del rivestimento vegetale naturale, pertanto, non può più dirsi necessaria al concetto legislativo di fiasco toscano.

8. Tra le categorie di definizioni, una delle meno contestate è quella per quantificazione¹², nella quale il *definiendum* è specificato attraverso una misurazione per così dire matematica.

Ne costituisce un esempio l'art. 268, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 («Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), che definisce l'impianto elettrico a bassa e ad alta tensione: «[a]gli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volt efficaci per corrente alternata e a 600 Volt per corrente continua. Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione».

Il legislatore presuppone che il concetto di tensione e il criterio per la sua misurazione siano noti. Il *definiens* è individuato attraverso una misurazione (quantificazione) che lascia ben poco spazio alla discrezionalità interpretativa.

9. Nelle definizioni c.dd. operative il *definiendum* è individuato attraverso una caratteristica verificabile mediante una operazione empirica¹³.

L'art. 1, n. 10, l. 5 maggio 1966, n. 276 (poi abrogato dalla l. 27 dicembre 1977, n. 1085), per esempio, definisce il termine «visibile», con riferimento ai fari degli autoveicoli: «[l]a parola 'visibile', quando applicata ai fanali, significa visibile in una notte oscura con atmosfera chiara».

Il fanale, quindi, è visibile quando l'operatore riesce a percepirne la luminosità in una notte «oscura» con atmosfera «chiara». L'operazione che determina se e quando il fanale è visibile è rimessa alla percezione soggettiva dell'operatore. L'interpretazione in concreto del *definiens* è, pertanto, assai incerta.

Questo tipo di definizioni, pressoché assenti nel codice civile, è largamente utilizzato nella legislazione amministrativa, poiché si presenta particolarmente adatto alla disciplina giuridica della produzione dei beni,

¹² G. TARELLO, *o.c.*, p. 216 s.

¹³ G. TARELLO, *o.c.*, p. 217 ss. e A.A. MARTINO, *Le definizioni legislative*, cit., p. 77 ss., il quale identifica le definizioni operative con quelle per quantificazione.

ove l'impiego di termini operativamente definibili è assai frequente (ad es., in campo alimentare e farmaceutico).

10. Il nostro legislatore fa largo uso delle definizioni legislative, perseguendo lo scopo di ridurre i margini della discrezionalità interpretativa. Esse, in sostanza, costituiscono uno strumento con il quale il legislatore, nell'intento di preservare integre le proprie prerogative di organo creatore del diritto, tenta di vincolare il giudice nell'opera di applicazione delle norme¹⁴. Il tentativo, in realtà, è destinato ad una riuscita soltanto parziale¹⁵, dal momento che l'utilità delle definizioni legislative è frustrata da un triplice ordine di limitazioni.

a) La prima limitazione è di ordine logico. Una definizione legislativa si compone di un termine o di una espressione da definire (il c.d. *definiendum*) e di una proposizione che tale definizione intenda offrire (il c.d. *definiens*). Senonché, anche la formulazione delle definizioni da parte del legislatore richiede l'impiego di vocaboli, i quali presuppongono una attribuzione di significato.

Il legislatore, tuttavia, non può definire ogni singolo termine utilizzato nel discorso legislativo; se infatti tutti i vocaboli impiegati per definire fossero, a loro volta, oggetto di definizione in un'altra proposizione normativa, si determinerebbe una sorta di circolarità del linguaggio normativo, e di conseguenza le definizioni perderebbero utilità. Perché il discorso legislativo possa essere chiaro ed utilizzabile, dunque, è necessario che non tutti i vocaboli di cui esso si compone siano oggetto di definizione legislativa. Ciò comporta che alla discrezionalità dell'interprete è lasciato uno spazio (seppure ristretto) determinato dalla libertà di interpretazione del significato ai termini del *definiens* che non siano stati altrove definiti¹⁶.

Secondo l'autorevole opinione di un fine giurista quale Uberto Scarpelli, per scongiurare l'indicato *regressus ad infinitum* taluni vocaboli devono rimanere indefiniti. Ed i vocaboli si considerano indefiniti quando non necessitano di definizione perché designano entità che possono essere immediatamente percepite attraverso l'osservazione diretta. Il loro significato, in sostanza, è empiricamente evidente, ed ogni tentativo definitorio risulta di conseguenza superfluo¹⁷.

¹⁴ Così A.A. MARTINO, *o.c.*, p. 107; G. TARELLO, *o.c.*, p. 155, e G. CHIARINI, *Fattispecie e disciplina dei servizi*, cit., cap. II, sez. I.

¹⁵ G. TARELLO, *o.l.u.c.*

¹⁶ G. TARELLO, *o.l.u.c.*; M. JORI e A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, cit., p. 5 s. e M. DELLACASA, *Sulle definizioni legislative nel diritto privato*, cit., p. 86 ss.

¹⁷ U. SCARPELLI, *La definizione nel diritto*, cit., p. 496 ss., secondo il quale «da molto tempo i teorici della definizione si sono resi conto che, per non cadere in un regresso all'infinito, ci

Il linguaggio giuridico, per poter essere utile e fruibile, deve dunque servirsi di termini «indefiniti», ovvero immediatamente rappresentativi delle entità che hanno il compito di significare. Soltanto il ricorso a questo genere di termini assicura solidità e funzionalità al discorso legislativo.

Si immagini, a titolo d'esempio¹⁸, un dialogo tra due soggetti in cui uno dica all'altro: «Ho visto un cavallo brucare l'erba in un prato». È facilmente ipotizzabile che il destinatario dell'affermazione non abbia difficoltà a comprenderne il significato: «cavallo», «brucare», «erba» e «prato» sono termini che rappresentano entità dell'esperienza noti e verificabili mediante osservazione diretta.

Si pensi a cosa succederebbe se di ogni termine utilizzato nell'affermazione si volesse offrire una definizione. Bisognerebbe in primo luogo affermare che con il termine «cavallo» si vuole intendere il maschio degli equidi. A questo punto, si renderebbe necessario precisare che si considerano equidi quegli animali appartenenti ad una sottofamiglia dei mammiferi perissodattili, caratterizzati dall'aver le zampe con la tal forma, lo stomaco in una tal maniera, e così via.

Ciò basti a dimostrare che un siffatto modo di procedere provocherebbe un effetto contrario all'intento dal quale muove l'impiego di definizioni (che è quello di rendere chiaro e fruibile il discorso) finendo inevitabilmente per confondere l'ascoltatore.

L'uomo medio, per il vero, sa cos'è un cavallo perché l'ha visto, l'ha toccato, l'ha cavalcato, e non perché qualcuno glielo ha descritto o definito.

L'impiego di termini indefinibili, dunque, che presentano attitudine ad indicare in maniera inequivoca le entità delle quali essi costituiscono i simboli linguistici, rende vantaggioso il ricorso alle definizioni legislative. Sostenendo – per proseguire nell'esempio «faunistico» – che un «baio» è un cavallo dal mantello rossastro, si ricorre ad una classica definizione per genere prossimo (il cavallo) e differenza specifica (il mantello rossastro) di indubbia utilità: il *genus* è infatti costituito da un vocabolo («ca-

devono essere degli indefinibili», i quali «sono i termini del linguaggio casale, designanti proprietà determinabili con l'osservazione diretta. La definizione viene formulata per mezzo di tali termini; sì che, attraverso le definizioni, tutto il vocabolario di un linguaggio è riducibile ai termini designanti proprietà determinabili con l'osservazione diretta [...]» Cfr. altresì G. GORLA, *L'interpretazione del diritto*, cit., p. 36 ss., che discorre di «concetti empirici», ovvero attinenti «a quei caratteri che presentano maggiore generalità, maggiore uniformità, maggiore costanza in ogni individuo, ispirandosi, cioè, all'intuizione pura dell'elemento tipico».

¹⁸ Mutuato da G. CHIRINI, *Fattispecie e disciplina dei servizi*, cit., cap. II, sez. I, § 2.

vallo») oggettivamente idoneo a rappresentare inconfondibilmente l'entità animale di cui rappresenta il referente lessicale.

Questi termini che non necessitano di ulteriore definizione, non soltanto non debbono essere definiti, ma in taluni casi non possono neppure essere definiti dal legislatore.

In linea puramente teorica il legislatore potrebbe formulare una definizione che attribuisca ad una certa entità un significato giuridico profondamente diverso da quello comunemente accettato in un determinato contesto sociale. Si pensi, per assurdo, ad una legge sulle politiche agricole che imponga di considerare il «cavallo» come un animale da cortile a due zampe che depone uova: si determinerebbe così una inaccettabile sovrapposizione tra la nozione giuridica di cavallo e il concetto sociale di gallina.

Più realisticamente, si pensi all'ipotesi nella quale il legislatore decida di stravolgere il significato di alcuni concetti generali, quale ad esempio quello di buon costume, imponendo di considerare immorali atteggiamenti comunemente tollerati dalla collettività, come l'esposizione in pubblica della caviglia femminile.

Ebbene, in tal modo il legislatore travalicherebbe il limite entro il quale deve essere mantenuta la funzione promozionale del diritto, determinando il passaggio da un ordinamento democratico ad uno totalitario di stampo dittatoriale.

L'attività definitoria, dunque, non può spingersi sino al punto da creare una frattura tra sistema giuridico e sistema sociale, attesa la necessaria unitarietà dell'ordinamento¹⁹.

b) La seconda limitazione ha, invece, natura semantica²⁰.

Come ogni altro enunciato normativo, anche la definizione necessita di interpretazione. Gli enunciati legislativi (e dunque anche le definizioni) non sono norme giuridiche in sé, ma diventano tali soltanto a séguito di attività interpretativa. Per utilizzare una definizione legislativa, e cioè per impiegarla nell'esegesi di altri enunciati normativi, occorre preventivamente individuare la norma in essa contenuta, determinando il significato da riconoscere all'enunciato di cui la definizione si compone.

Dunque, «l'introduzione di una definizione nel discorso legislativo è in ogni caso introduzione di un ulteriore oggetto di interpretazione. L'operazione è vantaggiosa, in termini di riduzione della discrezionalità, nella

¹⁹ Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., spec. p. 159 ss.

²⁰ G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 155 s., il quale avverte che «questa seconda limitazione non deve essere sopravvalutata, per quanto debba essere tenuta presente».

misura in cui i termini contenuti nel *definiens* suscitano (di fatto) meno controversie di quante ne suscitino i termini contenuti nel *definitum*»²¹.

c) Viene infine in rilievo una terza limitazione, di ordine strutturale, perché dipendente dalla struttura della organizzazione giuridica²². Si tratta, in realtà, di un riflesso del problema – di carattere squisitamente ideologico – che emerge dalla effettiva funzione delle definizioni normative.

In particolare, nella nostra cultura giuridica tale limitazione si esprime in un duplice quesito. Da una parte, ci si chiede se le definizioni legislative esprimano vere e proprie norme giuridiche. Da altra parte, ci si domanda se, in caso di risposta affermativa al primo interrogativo, le norme espresse in definizioni legislative possano prevalere o se, al contrario, debbano cedere di fronte ad ipotetici conflitti con norme espresse da altro genere di enunciati.

Con riferimento al primo interrogativo, occorre mettere in evidenza che nessuno ha mai posto in discussione che l'attività definitoria del legislatore possa configurarsi come pienamente normativa²³. Ciò nondimeno, è indubitabile che la prassi dei giudici tenda a considerare le norme contenute negli enunciati definitivi più deboli di quelle espresse in altro genere di enunciati. Tale debolezza offre quindi una risposta al secondo degli interrogativi posti, poiché comporta che, in casi di apparente contrasto tra norme, gli interpreti siano inclini ad accordare preminenza alla norma ricavata dall'enunciato non definitorio rispetto a quella ricavata dalla definizione legislativa²⁴.

Il limite di carattere strutturale che incontra l'attività definitoria si sostanzia, dunque, nell'apporzionamento di potere tra gli organi della legislazione e gli organi dell'applicazione della legge, e dipende, in massima parte, dalla cultura giuridica, nel senso che è quest'ultima a sollevare il problema relativo alla rilevanza o irrilevanza (e della conseguente forza vincolante) delle definizioni normative.

La definizione legislativa, dunque, può essere uno strumento utile alla comunicazione legislativa. Tuttavia, un legislatore che intenda articolare

²¹ G. TARELLO, *o.c.*

²² G. TARELLO, *o.c.*, p. 156; U. SCARPELLI, *La definizione nel diritto*, cit., p. 504.

²³ A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni*, cit., p. 161 ss.; così anche P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 229: «[L]e definizioni legislative, quand'anche non esprimano direttamente norme, hanno sempre rilevanza normativa, perché rientrano in un contesto unitario con altri enunciati».

²⁴ G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 239; v. anche P. PERLINGIERI, *o.c.*, p. 228 s., secondo il quale «nell'ipotesi di contrasto tra la definizione ed altre norme non si deve necessariamente eliminare la prima, poiché nei riguardi della coerenza formale non sussiste una siffatta gerarchia. La definizione legislativa non ha, per natura, una forma meramente indicativa o esplicativa non vincolante per l'interprete».

una definizione legislativa realmente efficace, e non destinata ad essere regolarmente trascurata in sede di applicazione, dovrà tenere presente il limite strutturale che deriva dall'atteggiamento (contingente) che i soggetti preposti all'applicazione del diritto nutrono nei riguardi della tecnica definitoria²⁵.

11. Nelle leggi speciali di piú recente emanazione, le definizioni legislative stanno assumendo un ruolo di sempre maggiore rilievo²⁶.

È sufficiente scorrere i testi legislativi piú recenti per accorgersi del rimarchevole aumento del numero delle definizioni legislative, le quali, peraltro, spesso costituiscono una parte quantitativamente significativa dell'atto normativo che le contiene.

Un primo dato degno di nota, dunque, è rappresentato dal ricorso piú regolare ed assiduo alle definizioni legislative, non soltanto rispetto al codice civile ma anche alla legislazione speciale piú risalente (ci si riferisce, in particolare, a quella dei primi anni ottanta). Peraltro, mentre nelle leggi speciali piú attuali le definizioni vengono collocate fra i primi articoli, nelle leggi speciali precedenti, al contrario, esse trovavano piú spesso posto all'interno del provvedimento legislativo, assieme alle altre disposizioni: la definizione (per rubrica) di «atti discriminatori» contenuta nello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300), per esempio, si trova all'art. 15.

La scelta di collocare le definizioni all'inizio dell'atto normativo che le contiene, spesso raggruppandole in un unico articolo, è certamente funzionale alla razionalità del discorso normativo, atteso che la preventiva indicazione del significato dei termini in esso impiegati consente di ridurre al massimo il rischio di divergenze interpretative. In altre parole, la collocazione delle definizioni all'inizio del testo di legge permette all'interprete di discernere con la maggior precisione possibile il significato che il legislatore intende attribuire ai termini utilizzati.

Tale diversa collocazione sistematica delle definizioni viene spiegata dalla letteratura come risultato dell'influenza della legislazione anglosassone su quella continentale²⁷. Se le suggestioni offerte dall'esperienza straniera possono chiarire la scelta dei legislatori continentali (e segnatamente del nostro legislatore) di situare le definizioni in posizione di apertura del testo legislativo, esse tuttavia non motivano adeguatamente

²⁵ Cfr. M. DELLACASA, *Sulle definizioni legislative*, cit., p. 95.

²⁶ Sul rapporto tra definizioni legislative, codice civile e leggi speciali si veda il lavoro approfondito di M. DELLACASA, *o.c.*, p. 119 ss.

²⁷ M. DELLACASA, *o.c.*, p. 122 ss.

il rinnovato, considerevole impiego della tecnica redazionale definitiva nella legislazione speciale contemporanea: la distanza culturale intercorrente fra il nostro sistema giuridico e quello anglosassone impone di rintracciare le ragioni reali della vistosa crescita numerica delle definizioni legislative ben al di là dell'ascendente esercitato dalle tecniche legislative estere. Esse, a ben vedere, sono assai più penetranti, e consistono:

a) nell'esigenza di determinare con la maggior precisione possibile l'ambito di applicazione dell'intero provvedimento o di alcune singole disposizioni, in guisa tale da stabilire nitidamente i confini tra la legge speciale e il codice civile e le altre leggi speciali²⁸. Questa esigenza nasce dal *caos* legislativo nel quale versa il nostro ordinamento giuridico: l'eccessivo dinamismo del legislatore ha dato luogo ad una sovrapproduzione di atti normativi, per cui non è infrequente imbattersi in una pluralità di leggi (alcune delle quali spesso inutili e ripetitive) che regolano i medesimi fenomeni. Si comprende dunque appieno che la precisazione, attraverso il ricorso a definizioni legislative, dei fenomeni ai quali la legge cui la definizione afferisce fa riferimento consente di evitare una eccedenza di discipline che regolano fenomeni differenti, pur avendo ad oggetto situazioni designate con il medesimo termine. Si pensi, ad esempio, alla nullità del contratto: le ipotesi di nullità configurate dalla legislazione speciale più recente differiscono profondamente dal modello remediale descritto nel codice, sia sotto il profilo della fattispecie sia sotto il profilo della disciplina applicata, al punto che si è indotti a ritenere che la categoria tradizionale di nullità sia ormai tramontata, e debba perciò essere collocata nel museo dei concetti giuridici.

b) Nell'aumento di leggi di settore che hanno funzione promozionale, perseguendo il fine di incoraggiare l'adozione di comportamenti ritenuti socialmente utili attraverso l'attribuzione di incentivi e di agevolazioni²⁹. È chiaro che la concessione di benefici rende necessaria l'esatta identificazione dei soggetti legittimati a conseguirli e dei requisiti necessari per poterne fruire. La tipologia di definizioni maggiormente utilizzata a tali scopi è quella per enumerazione delle caratteristiche necessarie (cfr., ad esempio, l'art. 3, l. 11 agosto 1991, n. 266, «Legge quadro sul volontariato»; nonché l'art. 1, l. 8 novembre 1991, n. 381, «Disciplina delle cooperative sociali»: le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali adeguano la propria struttura in modo da soddisfare i requisiti

²⁸ M. DELLACASA, *o.c.*, p. 125.

²⁹ M. DELLACASA, *o.c.*, p. 127 s.

prescritti dalle rispettive definizioni ed essere ammesse a godere dei vantaggi previsti dalla legge).

c) Nell'esigenza di uniformità semantica, nel caso di leggi speciali di attuazione di direttive comunitarie³⁰. Spesso la legislazione speciale nazionale trova origine in atti normativi di provenienza comunitaria. A tal proposito, si consideri che la normativa comunitaria viene redatta in più lingue ed è destinata all'applicazione in ambiti culturali e giuridici assolutamente divergenti. L'uniformità lessicale, di conseguenza, diviene indispensabile al fine di limitare le divergenze interpretative tra le giurisdizioni nazionali, alle quali conseguirebbero applicazioni della normativa estremamente disomogenee. Le definizioni, quindi, sono impiegate allo scopo di ridurre le incertezze esegetiche e di garantire, di conseguenza, la realizzazione dell'obiettivo dell'armonizzazione.

Si sottolinea, peraltro, che l'utilità delle definizioni si apprezza maggiormente nei casi in cui i termini utilizzati nel testo di legge di derivazione comunitaria abbiano alle spalle una ricca riflessione dottrinale e una compiuta produzione giurisprudenziale: in tale ipotesi, infatti, le singolarità e peculiarità di ciascuna esperienza rischiano di influenzare l'attuazione omogenea del testo di legge comunitario, rendendo necessario ricorrere a definizioni che riducano al minimo le divergenze semantiche ed applicative.

Si pensi al caso del termine «contratto» utilizzato nella dir. 94/47/CE (recepita nel d.lg. 9 novembre 1998, n. 427) in tema di multiproprietà, il quale assume significati differenti a seconda del contesto giuridico-culturale di riferimento: nel diritto anglosassone, ad esempio, è un accordo che produce effetti meramente obbligatori; nell'area romanistica produce (anche) effetti reali. Di qui l'indubbia opportunità di una definizione che possa superare queste rilevanti differenze.

In caso di vocaboli di nuova formazione, al contrario, non sorge la necessità di conciliare esperienze giuridiche eterogenee. La definizione del vocabolo nuovo, allora, ha lo scopo di "illustrare" il fenomeno che la legge regola: si pensi alla definizione di «operazione di concentrazione di dimensione comunitaria» offerta dall'art. 1, reg. CE 21 dicembre 1989, n. 4064: «[u]n'operazione di concentrazione è di dimensione comunitaria quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate è superiore a 5 miliardi [...]».

Un secondo dato degno di nota nell'analisi dei risultati dell'impiego della tecnica definitoria nella legislazione speciale è la constatazione che

³⁰ M. DELLACASA, *o.c.*, p. 136 ss.

è possibile oggi distinguere tra definizioni che hanno solo finalità di abbreviazione (come ad esempio l'art. 1, comma 1, lett. a, t.u. dell'intermediazione finanziaria, il quale specifica che là dove nel testo si rinvenga la locuzione «legge fallimentare», dovranno intendersi richiamati il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e le successive modificazioni) e definizioni più articolate, che hanno la finalità di delimitare l'ambito di applicazione dell'atto normativo al quale affettiscono, limitando al contempo la discrezionalità interpretativa (come ad es. l'art. 1, comma 2, del medesimo t.u. dell'intermediazione finanziaria, il quale offre la definizione – per elencazione – di «strumenti finanziari»). Le prime pongono meno problemi di interpretazione e perseguono la finalità di ridurre il lessico, di razionalizzare il linguaggio normativo. Le seconde sono più complesse (dal momento che più si amplia l'oggetto della definizione, più la definizione vuole rendersi utile ma diviene problematica) perché con esse si intende fornire una chiave di lettura e di applicazione della disciplina di un istituto.

In terzo luogo, l'analisi dell'impiego della tecnica definitoria nella legislazione speciale rivela il declino del predominio della definizione per genere prossimo e differenza specifica¹¹ e la contestuale preponderanza di definizioni per elencazione, per estensione e per enumerazione delle caratteristiche necessarie, più idonee ad individuare con la maggior precisione possibile l'ambito di operatività della legge speciale.

Le definizioni per genere prossimo e differenza specifica, come già chiarito, presuppongono noto il genere. Si è riscontrato che raramente il legislatore speciale può fare affidamento su una precedente definizione del *genus*, salvo che non se ne occupi direttamente. È quanto accade, ad esempio, all'art. 2 della l. n. 287 del 1990 che, al comma 2, offre la definizione per genere prossimo e differenza specifica della locuzione «intese restrittive della libertà di concorrenza», il cui *genus*, costituito dal termine «intese», è definito al comma primo dello stesso articolo.

Sovente la legislazione speciale opera in zone disciplinari relativamente nuove, dove l'approfondimento dottrinale e dogmatico è meno solido rispetto a quello esistente in altri settori più tradizionali, e di conseguenza non è sempre possibile contare su usi linguistici certi ed affidabili.

Per il vero, il legislatore speciale esprime il significato da attribuire ai termini che impiega integrando fra loro diverse tecniche definitorie. Un esempio significativo di questa interazione è offerto dalla definizione di ONLUS, contenuta nell'art. 10, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460¹².

¹¹ Così M. DELLACASA, *o.c.*, spec. p. 214 ss.

¹² M. DELLACASA, *o.c.*, p. 210 ss.

Al comma 1 vengono elencate estensionalmente le organizzazioni che possono essere qualificate come ONLUS (associazioni, comitati, fondazioni etc.); su tale definizione estensionale si inserisce una definizione per enumerazione delle caratteristiche necessarie (alle lettere da *a* a *i*) che consente di individuare i requisiti che queste organizzazioni debbono necessariamente soddisfare per poter essere considerate ONLUS (lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; ecc.).

La struttura giuridica delle ONLUS è definita estensionalmente; le caratteristiche degli statuti sono invece definite per enumerazione. Infine, il decimo comma contiene un elenco di enti che in ogni caso non possono essere considerati ONLUS (definizione per esclusione).

Questo esempio mostra a quale livello di complessità si può spingere l'utilizzo, anche integrato, delle tecniche definitorie da parte del legislatore speciale.

12. Preso atto del proliferare delle definizioni legislative nelle leggi speciali, interessante è verificare cosa succede nel caso – assai frequente – di due documenti normativi che offrano due definizioni differenti dello stesso termine³³.

È evidente che ci si trova dinnanzi ad un caso classico di conflitto tra fonti normative.

Naturalmente, qualora i documenti normativi che contengono le due diverse definizioni dello stesso termine appartengano a due distinti livelli della scala gerarchica delle fonti, il criterio che risolverà il conflitto sarà quello gerarchico. Prevarrà, pertanto, la definizione offerta dal documento normativo in posizione di sovraordinazione.

Se si tratta invece di documenti dello stesso livello, i criteri di risoluzione del conflitto sono quelli della successione temporale e di specialità.

In particolare, con riferimento al criterio temporale, che è elemento oggettivamente rilevabile, occorre distinguere due sottocasi:

I) l'ipotesi di due definizioni legislative (tra loro differenti) contenute in due documenti concomitanti;

II) l'ipotesi di due definizioni legislative (tra loro differenti) contenute in due documenti normativi dei quali l'uno sia successivo all'altro.

³³ Sul problema, si vedano le considerazioni di G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 232 ss.

Quanto al caso di cui al numero I, occorre considerare che il nostro ordinamento reputa concomitanti i testi di legge pubblicati lo stesso giorno, a prescindere dalla successione numerica.

Un classico esempio di conflitto fra definizioni differenti del medesimo termine contenute in testi legislativi concomitanti è quello della definizione di «piccolo imprenditore», offerta rispettivamente dall'art. 2083 c.c. (approvato con r.d. 16 marzo 1942, n. 262) e dall'art. 1, comma 2, l. fall. (approvata con r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

Stando all'art. 2083 c.c., «[s]ono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

Secondo l'art. 1, comma 2, l. fall. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. 20 ottobre 1952, n. 1375 e, di recente, dai d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169), invece, «sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila [...]».

L'interprete che si trovi a dover mediare tra queste due definizioni ha tre possibilità:

a) considerare l'art. 2083 c.c. derogato dalla l. fall. in materia di fallimento, in ossequio al principio di specialità;

b) considerare i due articoli come segmenti di un'unica definizione, e dunque integrare meccanicamente le due definizioni (giungendo, ad esempio, ad intendere per piccolo imprenditore il piccolo commerciante che ha una organizzazione nella quale prevale il lavoro proprio e familiare e non ha un capitale investito superiore a trentamila lire);

c) compiere un'esegesi della nozione di piccolo imprenditore che consenta di ricavare elementi dalle due definizioni pur trascendendole entrambe.

L'analisi della giurisprudenza (anche relativa al caso *de quo*) dimostra che gli operatori del diritto hanno sempre preferito quest'ultima soluzione: in ipotesi di definizioni concomitanti potenzialmente confliggenti, pertanto, si tende a privilegiare l'integrazione concettuale ed il coordinamento sistematico e ad evitare di respingere completamente una delle due definizioni³⁴.

Anche nel caso di cui al numero II (definizioni confliggenti contenute in due documenti normativi successivi), più frequente rispetto al precedente, l'interprete si trova di fronte a tre possibilità:

³⁴ G. TARELLO, *o.c.*, p. 234 s.

a) i due documenti normativi successivi hanno ad oggetto la medesima materia (nel qual caso si ha l'abrogazione tacita del primo documento, e dunque della prima definizione);

b) la seconda definizione costituisce interpretazione autentica della prima;

c) i due documenti vertono su materie diverse ed offrono due distinte definizioni del medesimo termine. In tal caso, come avviene anche nell'ipotesi di definizioni contenute in documenti simultanei, occorrerà procedere ad una interpretazione del termine che tenga conto di ambedue le definizioni senza accedere totalmente né all'una né all'altra, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.

Si pensi infine all'ipotesi (la più usuale) nella quale un documento normativo contenga un termine definito in altro documento. Il problema, evidentemente, è quello della possibilità espansiva della norma definitoria al di là del documento nel quale la definizione è contenuta.

Secondo autorevole dottrina³⁵, la forza di espansione di una definizione sarebbe limitata dalla distribuzione delle norme in settori disciplinari. In altre parole, le definizioni legislative avrebbero forza espansiva soltanto all'interno del medesimo settore disciplinare cui appartiene il documento che le contiene. Al di fuori di questo settore, perderebbero la propria forza normativa. Dunque, la definizione di un certo termine contenuta in una legge speciale di matrice lavoristica potrebbe essere utilizzata per interpretare quel medesimo termine contenuto (ma non definito) in altra legge emanata in materia di lavoro; la stessa cosa non potrebbe al contrario accadere se, per ipotesi, il termine non definito fosse contenuto in una legge tributaria o penale.

In realtà, questa ricostruzione del diritto per settori perde di vista la necessaria unitarietà che caratterizza l'ordinamento giuridico³⁶. Il fatto che l'ordinamento sia uno ed unitario non esclude che le fonti del diritto possano essere plurime ed eterogenee: tale pluralità trova anzi il suo momento unificante nell'ordinamento che concorre a produrre. Ciò consente di affermare che le norme espresse da definizioni possono avere una forza espansiva tendenzialmente illimitata e che spetta all'interprete misurarne l'intensità, fornendo anche delle norme ricavate da definizioni legislative, al pari di qualunque altra norma giuridica, una interpretazione sistematica ed assiologica.

³⁵ Cfr. sul punto G. TARELLO, *o.c.*, p. 236 s.

³⁶ In argomento, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., spec. p. 159 ss.

13. Nel nostro sistema normativo è piuttosto frequente il ricorso a definizioni legislative ovvero ad enunciati che hanno il compito di esprimere il significato di un termine o di una locuzione impiegati nel discorso legislativo.

Le definizioni sono, pertanto, enunciati legislativi ed in quanto tali, al pari di qualsiasi altra disposizione normativa, necessitano di interpretazione.

L'insegnamento tradizionale contestava la forza normativa delle definizioni sulla base della considerazione che alla sfera di competenza del legislatore fosse sottratta l'attività di interpretazione e di sistemazione del diritto, riservata esclusivamente alla dottrina.

Il problema della vincolatività delle definizioni è, in realtà, un falso problema. La vincolatività atiene alla interpretazione: le definizioni vincolano l'organo dell'applicazione del diritto nel senso che questo non può non interpretare la definizione, al pari di ogni altra norma, per ricavarne la regola da applicare al caso concreto. La vincolatività del risultato dell'attività interpretativa, invece, dipende dal caso concreto e può essere valutata soltanto a posteriori: la definizione vincola se la norma che se ne ricava mediante attività interpretativa è utile a regolare il caso concreto in maniera conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.